

STATUTO

**EUREKA SOLIDARIETA'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SALVATORE
MONTEFORTE 5

Numero REA: SR - 127783

Codice fiscale: 01502780891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" col. n. 73.064 di Repertorio n. 23.474 di Raccolta	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Siracusa (SR), la Società	
cooperativa denominata "EUREKA SOLIDARIETA' SOCIETA'	
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
amministrativo, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze	
anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta con i principi della mutualità	
prevalente.	
Essa ha come scopo la gestione di servizi nel settore sociale	
ed assistenziale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381	
finalizzati allo svolgimento di attività diverse di cui alla	
lettera a) gestione di servizi sociosanitari ed educativi.	
Potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le	

	operazioni utili e necessarie alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso la gestione di servizi socio sanitari, educativi ed	
	assistenziali a favore di bambini, anziani persone disagiate e	
	ragazzi di ogni età. L'attività sociale potrà essere svolta	
	anche nei confronti di terzi. Per il raggiungimento degli	
	scopi sociali si prefigge di realizzare i seguenti servizi:	
	A) favorire un rinnovamento pedagogico e psicologico fondato	
	sull'utilizzazione dei metodi attivi del lavoro in equipe e	
	del lavoro di gruppo;	
	B) assistere e trasportare gli anziani i malati, gli	
	handicappati, gli invalidi, le famiglie disagiate e i minori;	
	C) provvedere ai bambini anche diversamente abili attraverso	
	circoli ricreativi, culturali e artistici, garantendone le	
	cure, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene	
	prevalentemente agli aspetti educativi;	
	D) gestire asili nido aziendali e non, giardini di infanzia,	
	creche, baby parking, scuole materne, elementari, medie,	
	scuole per educazione professionale e relativi doposcuola, in	
	territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario; gestire	
	e organizzare inoltre ludoteche, mense, lavanderie, colonie e	
	campeggi sia marini che montani, centri culturali, promoziiona-	
	li e ricreativi, anche in convenzione, affidamento, accredita-	

	mento, collaborazione e qualunque altra forma contrattuale	
	prevista dalle leggi presenti e future sia con soggetti	
	privati che con enti pubblici di qualsiasi genere e natura;	
	E) attivare corsi di formazione ed aggiornamento professionale	
	anche a distanza, nonchè formazione professionale per il	
	personale della scuola, finalizzati anche all'accreditamento	
	presso enti locali, regionali, nazionali ed internazionali,	
	stipulando convenzioni con atenei, enti universitari ed enti	
	di formazione e di ricerca;	
	F) consulenza e realizzazione di progetti, sviluppo ed	
	organizzazione di servizi attinenti all'attività specifica	
	della cooperativa a favore di soggetti pubblici e privati;	
	G) partecipare a programmi di sviluppo europeo come partner o	
	soggetto promotore;	
	H) gestire strutture residenziali e semiresidenziali, socio-	
	assistenziali, educative, ricreative, culturali e sanitarie;	
	I) gestire servizi di ogni genere, anche ausiliari,	
	all'interno di strutture e nel campo dei beni culturali,	
	archeologici ed artistici; gestire e realizzare impianti e	
	strutture turistico-ricettive.	
	L) istituire scuole di danza, pianoforte e studio delle lingue	
	straniere, corsi parauniversitari, di educazione fisica,	
	applicazione tecnica ed artistica, di recupero anni scolastici	
	ed istituire circoli ricreativi che abbiano attinenza con gli	
	scopi sociali.	

	Per la realizzazione degli anzidetti scopi la Cooperativa	
	potrà:	
	- stipulare convenzioni con Enti locali (Comuni, Comunità	
	montane, Province, Regioni, ecc...) o con Enti pubblici morali	
	e privati e avvalersi di tutta la normativa vigente, nonché	
	usufruire dei provvedimenti emanati in favore della	
	Cooperazione in genere ed in particolare di quelli finalizzati	
	alla Cooperazione giovanile ed all'occupazione;	
	- aderire a consorzi, altre società, A.T.I. ed enti di	
	qualsunque tipo e genere;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari - come attività comunque non	
	prevalente e per miglior conseguimento dell'oggetto sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di	
	attività che la legge riserva a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi od elenchi - necessari od utili al	
	raggiungimento dei fini sociali e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente attinenti ai medesimi;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo all'ampliamento aziendale, ai sensi della legge	
	31/01/1992 n.59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	

	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	appositi regolamenti interni redatti dall'organo	
	amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le	
	maggioranze previste per le assemblee.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa inoltre potrà partecipare a gare d'appalto sia	
	pubbliche che private.	
	La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di	
	rappresentanza del settore.	
	Per il conseguimento dei suddetti scopi, la cooperativa potrà	
	acquistare, gestire, condurre in locazione ed ottenere in uso	
	gratuito tutte le attrezzature ed impianti necessari.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse o di quelle accessorie per natura, a quelle	
	statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	In tal senso la cooperativa potrà svolgere attività di natura	
	commerciale e/o produttiva nei limiti di una rilevanza	
	comunque marginale in relazione al complesso delle attività	

	associative.	
	La società potrà altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese	
	di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie in	
	genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento,	
	servizi promozionali e di marketing e attività per la	
	soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in	
	conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura	
	delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa	
	prevista per la trasparenza bancaria in materia. La	
	cooperativa potrà adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale con conseguente possibilità per la stessa di	
	emettere azioni di partecipazioni cooperativa, ai sensi della	
	legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative. La cooperativa potrà altresì integrare la	
	previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica,	
	nonché un ristorno a favore dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei	
	soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo e dalla delibera di assemblea straordinaria	
	che li istituirà.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	

	cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	

	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	

	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	

	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	

	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società per	
	iscritto. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	

	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	

	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 18, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo a riserva.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	

	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	

	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soliti soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	

	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R., fax-confermato, posta elettronica da inviatre 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita nei casi previsti	
	dal codice civile.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	

	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati un terzo dei soci e	
	delibera a maggioranza.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le maggioranze per l'approvazione dei regolamenti sono le	
	stesse previste per le modifiche dell'atto costitutivo.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	

	giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	Amministratori ed organismo di controllo ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale/ Organo di controllo, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, sarà composto e funzionante	
	a norma di legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	23.	
	Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	

29 di 30

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, che si trasmette in termini utili di registrazione
ad uso del Registro delle Imprese.
Siracusa li 22 ottobre 2015